



COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

ORIGINALE

Reg. Pubbl. n°
Data

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 11-12-2020

OGGETTO: INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA NEGOZIAZIONE DELLA COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE FONDO PRODUTTIVITA' 2020.-

L'anno **duemilaventi** addì **undici** del mese di **dicembre** alle ore **12:30** nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Presente/Assente
Caccia Arch. Marco	Sindaco	Presente
Gambaro Carlo	Assessore	Presente
Occhetta Arch. Laura	Assessore	Presente
Elia Lucia	Assessore	Assente
Calella Giuseppe	Assessore	Assente
	T O T A L E Presenti	3
	T O T A L E Assenti	2

Assiste all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE** Dott.ssa Attilia Togna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Arch. Marco Caccia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattativa dell'oggetto sopra indicato.

Delibera n. 125

del 11-12-2020

Giunta Comunale

Oggetto: INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA NEGOZIAZIONE DELLA COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE FONDO PRODUTTIVITA' 2020.-

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

VISTO che in data 21.05.2018 è stato definitivamente sottoscritto il C.C.N.L. per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, i cui effetti decorrono dal 22.05.2018 (art. 2 - comma 2);

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 23.06.2018 di nomina della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;

DATO ATTO che le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del nuovo C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

- RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, C.C.N.L. 22.01.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
- RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

ATTESO che la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

DATO ATTO che l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

AVUTA PRESENTE la normativa nazionale in materia di gestione e contenimento della spesa del personale, in particolare l'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), riformulato dall'art. 14, comma 7 del D.L. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), che detta la disciplina della spesa di personale negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno statuendo, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa anche attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia fra le quali il "*contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*";

RICHIAMATO il comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 - c.d. decreto correttivo del D.Lgs. 165/2001 - il quale prevede che: **“Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione)**

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

Richiamato l'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;

Visto l'art. 67 comma 1 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2018 che recita: 1. *A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22.01.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del C.C.N.L. del 22.01.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”;*

VERIFICATO che, le risorse relative allo 0,20% del monte salari 2001 (art. 32, comma 7, del C.C.N.L. 22.01.2004) da inserire nell'importo unico consolidato, risulta quantificato in € 1.181,89;

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile in data 12.11.2019 n. 23 si era proceduto alla modifica della costituzione del Fondo per gli anni 2016 - 2017 e 2018 al fine di adeguarli alle disposizioni del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del 21.05.2018 aggiornando in tal modo l'importo delle risorse soggette al limite dell'anno 2016, anno di riferimento per il rispetto dei vincoli di cui all'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017, e pertanto anche il limite dei vincoli per gli esercizi successivi;

DATO ATTO che tali inserimenti sono stati attuati esclusivamente a saldo invariato della spesa, non hanno contribuito a modificare o integrare le somme da ripartire, non costituiscono risparmi da rinviare agli anni successivi e non saranno erogati in alcun modo.

DATO ATTO che, con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile n.28 del 23.11.2020 è stato costituito il Fondo per la Contrattazione integrativa del personale dipendente per l'anno 2020, limitatamente alle risorse stabili di cui all'art. 31, comma 2 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 per complessivi Euro 97.574,51 costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22.01.2004, in cui è confluito altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate,

nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità", per l'importo di € 1.181,89 che resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

VISTO l'art. 67, commi 4 e 5, del C.C.N.L. 21.05.2018, il quale, riproponendo quanto già previsto dall'art. 15 comma 2 C.C.N.L. 01.04.1999, prevede la possibilità di destinare alla parte variabile del fondo per le risorse decentrate,

- un importo massimo corrispondente all'1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, da valutare in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa; tuttavia con una formulazione diversa, non è più prevista la necessità di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, né il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità e non è più richiesta una specifica attestazione da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. n. 165/01, l'incremento del fondo a tale titolo è consentito nel rispetto del pareggio di bilancio, delle norme sul contenimento della spesa di personale e di ogni altro strumento di controllo della spesa, entro il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 (trattamento accessorio complessivo non superiore a quello del fondo 2016);

VISTO altresì l'art. 67, comma 6, del C.C.N.L. 21.05.2018, il quale prevede che gli enti possono stanziare le risorse di cui sopra nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;

EFFETTUATA una attenta analisi del Piano delle Performance e degli obiettivi assegnati alla struttura e ritenuto che il loro raggiungimento avviano processi di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi e delle attività dell'Ente con conseguente ottimizzazione e miglioramento sia organizzativo che di produttività;

VERIFICATO che nel bilancio dell'ente sussistono le condizioni per integrare il fondo variabile dell'anno 2020 ai sensi dell'art. 67 comma 4 del precitato C.C.N.L. e pertanto in analogia con quanto stanziato negli anni precedenti ai sensi dell'art. 15 comma 2 del C.C.N.L. 01.04.1999, anche per l'anno 2020 si ritiene opportuno stanziare l'importo massimo consentito dalla predetta disposizione pari al 1,2% del monte salari 1997, pari ad € 4.574,36 e ritenuto pertanto di autorizzarne l'utilizzo nel fondo 2020, previo accertamento della capienza del capitolo di Bilancio;

VISTO l'art. 67 comma 5 lettera b) del C.C.N.L. 21 maggio 2018, a mente del quale gli Enti possono destinare apposite risorse: *"alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1 lettera c) del precitato C.C.N.L. (erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale);*

DATO ATTO che con riferimento all'articolo 15 – comma 5 del C.C.N.L. 01.04.1999, pur essendo stato approvato, previo accordo sindacale, un progetto finalizzato al miglioramento del servizio presso l'Asilo Nido comunale ai sensi dell'art. 31 e 17 comma 1 lettera del C.C.N.L. 01.04.1999 con un finanziamento di risorse aggiuntive di € 1.500,00, tale progetto non è stato implementato nei mesi estivi a causa della nota emergenza sanitaria Covid19 e pertanto tale somma non sarà iscritta nel fondo 2020;

ACCERTATO che:

- l'Ente rispetta il limite in materia di incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente (calcolo effettuato con metodologia integrativa dei dati provenienti dalle società partecipate aventi rilievo a tal fine);
- l'Ente non versa nella condizione di Ente strutturalmente deficitario o dissestato;

CONSIDERATO che:

- la delegazione trattante di parte pubblica deve finalizzare l'impiego del fondo risorse decentrate al perseguimento di obiettivi di aumento della produttività e dell'efficienza dell'azione del Comune;
- a tale fine deve promuovere politiche volte alla valorizzazione del merito del risultato in un contesto caratterizzato dalla certezza della presenza delle risorse per le attività aventi carattere strutturale e per quelle aventi carattere continuativo;

CONSIDERATO che compete all'organo esecutivo dell'Ente fornire indicazioni e indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica in materia di quantificazione delle risorse decentrate 2020, con particolare riferimento alla parte variabile del fondo e anche in merito all'utilizzo e alla destinazione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2020;

ATTESO che la spesa derivante dalla costituzione del fondo per la parte stabile e quella derivante da contrattazione integrativa per la parte variabile, deve assicurare:

- il rispetto dell'art. 1 comma 557 della Legge Finanziaria 2007;
- che le risorse siano messe a disposizione nei capitoli del Bilancio 2020;

DATO ATTO che la presente deliberazione riguarda mere direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica e che l'ipotesi di accordo aziendale sarà sottoposta a questo Organo deliberante per l'autorizzazione alla stipulazione, fermo restando la valutazione di compatibilità complessiva del Revisore dei Conti;

TUTTO ciò considerato;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTI i C.C.N.L. comparto Regioni – Enti Locali;

ATTESO l'allegato favorevole parere circa la regolarità tecnica della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;

ATTESO l'allegato favorevole parere circa la regolarità contabile della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario, tenuto anche conto che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile n. 28 del 23.11.2020 è stato costituito il Fondo per la Contrattazione integrativa del personale dipendente per l'anno 2020, limitatamente alle risorse stabili di cui all'art. 31, comma 2 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 per complessivi Euro 97.574,51, costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22.01.2004, in cui è confluito altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità", per l'importo di € 1.181,89 che resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

2. DI STABILIRE che in sede di trattative, per la stipula del CCDI relativo dell'accordo economico 2020, la delegazione trattante di parte pubblica debba attenersi alle seguenti linee di indirizzo:
- di dare completa attuazione per la costituzione del fondo delle risorse decentrate all'art. 67 del nuovo C.C.N.L. 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali;
 - di autorizzare l'utilizzo dell'art. 67, commi 4 e 5, del C.C.N.L. 21.05.2018, che ripropone quanto già previsto dall'art. 15, comma 2 del C.C.N.L. 1° aprile 1999, nella misura consentita dalla predetta disposizione pari al 1,2% del monte salari 1997, pari ad € 4.574,36, da inserire nel fondo 2020, previo accertamento della capienza del capitolo di Bilancio, dando atto che nella nuova formulazione non è più prevista la necessità di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, né il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità e non è più richiesta una specifica attestazione da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. n. 165/01, l'incremento del fondo a tale titolo è consentito nel rispetto del pareggio di bilancio, delle norme sul contenimento della spesa di personale e di ogni altro strumento di controllo della spesa, entro il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (trattamento accessorio complessivo non superiore a quello del fondo 2016);
 - con riferimento all'indennità di servizio esterno del personale della Polizia Locale previsto dall'art. 56 quinquies C.C.N.L. 2018: di confermare l'importo già definito nell'anno 2020 - definire un importo che si attesti sul livello minimo;
 - *con riferimento all'indennità di funzione della Polizia Locale*: di confermare quanto già definito nell'anno 2019;
 - con riferimento all'indennità condizioni di lavoro: di confermare quanto già definito nell'anno 2019;
 - di confermare il riconoscimento di un incentivo per i messi notificatori, ex art. 54 del C.C.N.L. 14.09.2000, in una quota parte dei rimborsi spese da parte di altre Amministrazioni secondo i criteri definiti nel Contratto decentrato sottoscritto in data 05.07.2019 e che comunque prevedono una misura annua non superiore ad € 100,00;
3. DI FORMULARE le ulteriori seguenti linee di indirizzo in merito alla costituzione definitiva, all'utilizzo e alla destinazione delle risorse decentrate:
- di non attivare per l'anno 2020 alcuna progressione orizzontale;
 - destinare le risorse di parte stabile e di parte variabile che residuano dopo il pagamento di progressioni orizzontali di competenza annuale, indennità di comparto, indennità personale educativo) e delle indennità di natura remunerativa e compensativa, (indennità di specifiche responsabilità, di maneggio valori, di rischio, di turno di incentivo ai messi notificatori, a finanziare la Performance dei Dipendenti e l'incentivazione della produttività legata ad obiettivi;
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione riguarda mere direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica e che l'ipotesi di accordo aziendale sarà sottoposta a questo Organo deliberante per l'autorizzazione alla stipulazione, fermo restando la valutazione di compatibilità complessiva del Revisore dei Conti.

Successivamente con separata unanime votazione resa in forma palese la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
in originale firmati

IL PRESIDENTE
Caccia Arch. Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Togna Dott.ssa Attilia

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate